

REGOLAMENTI AZIENDALI


Attività:

Oggetto: REGOLAMENTO

Titolo: ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Timbro e firma

I.R.E. S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Avv. Alberto Pozzo)



Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
1	15.10.2018	23	15	RC	MS	AU	Per emissione

SOMMARIO

1	OGGETTO	2
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3	PRINCIPI COMUNI	3
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
5	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	4
6	CONFLITTO DI INTERESSE	4
7	TRASPARENZA	5
8	DETERMINA A CONTRARRE	5
9	MERCATO ELETTRONICO, CONVENZIONI CONSIP E SUAR	5
10	PRINCIPIO DI ROTAZIONE	6
11	AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO	7
12	AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO ED INFERIORE A 20.000 EURO	7
13	AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 20.000 EURO ED INFERIORI A 40.000 EURO	8
14	AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE AGLI IMPORTI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)	10
15	MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI servizi di INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI CONNESSI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO	10
16	AFFIDAMENTI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO	11
17	AFFIDAMENTI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO	12
18	FORMAZIONE E GESTIONE ELENCHI OPERATORI Economici	12
19	INDAGINI DI MERCATO	13
20	GARANZIE	14
21	MODALITA' DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI	14
22	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
23	ENTRATA IN VIGORE	15

1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di cui all'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni relative all'acquisizione da parte di I.R.E. S.p.A. ("IRE") di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.

2 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento:
 - al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. e ii. (il "Codice");
 - alle delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.AC.") recanti le Linee guida ("Linee Guida") adottate in attuazione del Codice;
 - ai decreti ministeriali emanati in attuazione del Codice.

3 **PRINCIPI COMUNI**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30 comma 1 (economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice.
2. Nessuna acquisizione potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") può ricorrere alle procedure ordinarie anche ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, anziché a quelle semplificate disciplinate dal presente Regolamento, motivando la scelta in relazione ai principi di cui all'art. 30 comma 1 del Codice.

4 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le procedure di acquisizioni di lavori, servizi e forniture, di cui al presente Regolamento sono ammesse, relativamente a ciascuna tipologia, per un importo non superiore a quanto indicato all'art. 36 del Codice con la precisazione che i limiti di importo indicati sono soggetti automaticamente ad adeguamento nella stessa misura prevista dalle modifiche al Codice.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento l'importo è da intendersi al netto della sola IVA e comprensivo di eventuali opzioni o proroghe.
3. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, inclusi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.

5 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ciascuna procedura di affidamento, l'Amministratore Unico di IRE ("AU") nomina con atto formale, previa verifica delle cause di incompatibilità, un RUP, tra i dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del Codice e delle Linee Guida n. 3.
2. I Direttori di Divisione, salva l'assenza di cause di incompatibilità, sono RUP, nei limiti dei poteri di spesa conferiti, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture relativi all'attuazione delle commesse di competenza delle singole Divisioni.
3. Resta ferma la facoltà dell'AU di individuare diversamente il RUP per specifiche procedure ai sensi del comma 1.
4. Il RUP svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento, eventualmente, ove previsto negli atti di gara, nell'ambito di un seggio di gara all'uopo nominato, ivi compresa l'ammissione e l'esclusione dei concorrenti e la formulazione della proposta di aggiudicazione all'AU.
5. Per le procedure di affidamento svolte da IRE per conto di altri soggetti quale Centrale di Committenza, l'AU nomina con atto formale, previa verifica delle cause di incompatibilità, un Responsabile del Procedimento di affidamento (RP).

6 CONFLITTO DI INTERESSE

1. Il RUP o altro personale coinvolto nelle procedure di affidamento, qualora presenti una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del Codice, è tenuto a darne comunicazione all'AU e ad astenersi dai relativi procedimenti.

7 TRASPARENZA

1. Tutti gli atti delle procedure normate dal presente Regolamento sono soggette agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.

8 DETERMINA A CONTRARRE

1. L'avvio delle procedure di affidamento è preceduta dalla determina a contrarre, di norma su proposta del RUP, all'AU, in cui vengono individuati gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte in relazione alla procedura di affidamento prescelta e all'inquadramento normativo di riferimento.
2. Nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, è ammesso procedere, prima della sottoscrizione del contratto, ad affidamento diretto tramite determinazione a contrarre semplificata, su proposta del RUP all'AU o al Direttore della Divisione competente, quest'ultimo nei limiti dei poteri di spesa conferiti, indicante:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni della scelta del fornitore;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti.
3. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 2.000,00 la determinazione a contrarre è sostituita dalla Richiesta di acquisto, come normata dalla relativa Procedura aziendale, che deve contenere le sintetiche informazioni in ordine all'oggetto dell'affidamento, l'importo, le motivazioni della scelta dell'operatore e il possesso dei requisiti tecnico professionali.
4. In caso di affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici la determinazione a contrarre contiene oltre a quanto indicato al precedente comma 2 la motivazione di congruità dell'importo dell'affidamento.

9 MERCATO ELETTRONICO, CONVENZIONI CONSIP E SUAR

1. L'acquisizione di forniture e servizi necessari al funzionamento della Società è effettuato mediante adesione alle Convenzioni della Stazione Unica Appaltante Regionale ("SUAR") o delle sue articolazioni funzionali, ove esistenti. Qualora tali convenzioni non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza, è possibile procedere all'acquisizione tramite apposite procedure di affidamento finalizzate alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e, comunque, sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità delle dette convenzioni.
2. Ove non disponibili le Convenzioni di cui al comma 1, l'acquisizione di forniture e servizi necessari al funzionamento della Società avviene, di norma, facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), oppure attraverso l'adesione a Convenzioni CONSIP o attraverso altre piattaforme informatiche messe a disposizione dalla medesima CONSIP o dalla SUAR e dalle sue articolazioni funzionali.
3. È consentita la deroga ai commi 1 e 2 quando le forniture e i servizi acquisibili con le modalità ivi indicate, per mancanza di qualità essenziali non rispondano alle necessità di IRE, o risulti possibile acquisire gli stessi sul mercato a prezzi inferiori, nonché per acquisiti di importo inferiore a 1.000,00 euro.

10 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. In aderenza al principio di rotazione, i contraenti uscenti o gli operatori economici precedentemente invitati non possono, di norma, essere invitati alle procedure di affidamento che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi della procedura precedente, se non sono decorsi almeno 36 mesi dal precedente invito.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, il RUP motiva l'eventuale affidamento o il reinvito a presentare offerta al contraente uscente e/o all'operatore precedentemente invitato avuto riguardo a:
 - peculiare struttura del mercato: particolari esigenze connesse a specifiche acquisizioni;
 - riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto: i) del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto con riferimento al contraente uscente e ii) dell'affidabilità e dell'idoneità a fornire le prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso con riferimento all'operatore economico precedentemente invitato.

3. Nel caso di elenchi all'uopo costituiti dalla Società, il principio di rotazione si applica per ciascuna delle fasce di importo specificamente individuate in detti elenchi.
4. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie, o comunque aperte al mercato mediante indagini di mercato o consultazione di elenchi, nelle quali in virtù di regole prestabilite non venga operata una limitazione in ordine al numero di operatori economici idonei tra i quali effettuare la selezione.
5. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata nella Richiesta d'acquisto.
6. E' comunque fatto divieto di aggirare artificiosamente l'applicazione del principio di rotazione.

11 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro, fermo restando quanto previsto all'art.8, possono avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
2. La stipula dei contratti di importo inferiore a 5.000 euro può avvenire sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, previa verifica del casellario ANAC, del DURC, della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività (ad es: ex art. 1 comma 52 della Legge 190/2012).
3. Il contratto relativo a ciascun affidamento riporta un'apposita clausola risolutiva espressa, comprensiva di penale, per il caso in cui venga appurato che le ridette autodichiarazioni contengano dichiarazioni non rispondenti al vero.

12 AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO ED INFERIORE A 20.000 EURO

1. Gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore a 20.000 euro avvengono, di norma, mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, detti affidamenti possono essere affidati anche senza previa consultazione di due o più operatori economici nei seguenti casi:
 - nel caso in cui sia necessario acquisire beni, servizi e/o lavori finalizzati a fronteggiare avarie e/o guasti per i quali sia necessario, per definire le conseguenti riparazioni, compiere accertamenti, indagini e/o ispezioni preventive e in genere per la manutenzione accidentale e correttiva;
 - nel caso in cui sia necessario acquisire beni, servizi e lavori in conseguenza di un evento non programmabile e vi sia l'urgenza dettata dalla necessità di non interrompere un servizio;
 - nel caso in cui l'inerzia, l'attesa o i tempi necessari per l'attivazione di procedimenti amministrativi, in ragione all'entità e tipologia di spesa, sia incompatibile con la necessità di evitare certi e gravi danni alla Società;
 - in ogni altro caso in cui, avuto riguardo alla particolare struttura del mercato e/o alle particolari esigenze connesse alla specifica acquisizione, sia preferibile procedere senza previa comparazione di almeno due preventivi. In tal caso il RUP predispone apposita relazione sulle motivazioni della mancata consultazione di due o più operatori economici.
3. La stipula dei contratti di importo superiore a 5.000 euro ed inferiore a 20.000 euro, può avvenire sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti, previa verifica del casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1, 4 e comma 5, lettera b) del Codice, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività, ed avvio delle verifiche dei restanti requisiti di cui all'art. 80 del Codice.
4. Il contratto relativo a ciascun affidamento riporta un'apposita clausola risolutiva espressa, comprensiva di penale, per il caso in cui venga appurato che le ridette autodichiarazioni contengano dichiarazioni non rispondenti al vero.

13AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 20.000 EURO ED INFERIORI A 40.000 EURO

1. Gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro ed inferiore a 40.000 euro avvengono, di norma, mediante affidamento diretto previa, di norma, consultazione di due o più operatori economici.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, detti affidamenti possono essere affidati anche senza previa consultazione di due o più operatori economici nei seguenti casi:
 - il caso in cui sia necessario acquisire beni, servizi e/o lavori finalizzati a fronteggiare avarie e/o guasti per i quali sia necessario, per definire le conseguenti riparazioni, compiere accertamenti, indagini e/o ispezioni preventive e in genere per la manutenzione accidentale e correttiva;
 - il caso in cui sia necessario acquisire beni, servizi e lavori in conseguenza di un evento non programmabile e vi sia l'urgenza dettata dalla necessità di non interrompere un servizio;
 - in ogni altro caso in cui l'inerzia, l'attesa o i tempi necessari per l'attivazione di procedimenti amministrativi, in ragione all'entità e tipologia di spesa, sia incompatibile con la necessità di evitare certi e gravi danni alla Società.
 - in ogni altro caso in cui, avuto riguardo alla particolare struttura del mercato e/o alle particolari esigenze connesse alla specifica acquisizione, sia preferibile procedere senza previa comparazione di almeno due preventivi. In tal caso il RUP predisporre apposita relazione sulle motivazioni della mancata consultazione di due o più operatori economici.
3. La stipula dei contratti di importo superiore a 20.000 euro ed inferiore a 40.000 euro può avvenire sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti, previa verifica del casellario ANAC, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1, 4 e comma 5, lettera b) del Codice, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività, ed avvio delle verifiche dei restanti requisiti di cui all'art. 80 del Codice.
4. Il contratto relativo a ciascun affidamento riporta un'apposita clausola risolutiva espressa, comprensiva di penale, per il caso in cui venga appurato che le ridette autodichiarazioni contengano dichiarazioni non rispondenti al vero.



14 AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE AGLI IMPORTI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori e alle soglie di cui all'art. 35 del Codice per le forniture e i servizi può avvenire mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture.
2. L'individuazione degli operatori economici da invitare avviene secondo le disposizioni di legge, secondo gli indirizzi delle Linee Guida e secondo le previsioni del presente Regolamento, fermi restando i requisiti tecnico organizzativi e professionali necessari all'esecuzione del contratto da affidare, mediante:
 - a) la consultazione di elenchi di operatori economici all'uopo costituiti da IRE;
 - b) la consultazione di elenchi costituiti da altri soggetti pubblici, limitatamente ad affidamenti finalizzati all'attuazione di attività di centrale di committenza o stazione appaltante dagli stessi affidati ad IRE;
 - c) indagini di mercato da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 19;
 - d) la consultazione di elenchi di operatori in possesso di idonea qualificazione professionale;
 - e) altre idonee modalità, qualora ciò sia necessario al fine di individuare gli operatori presenti su uno specifico settore di mercato, quali: acquisizione di informazioni su siti internet, listini ufficiali o informazioni reperite da precedenti procedure.
3. L'individuazione degli operatori economici da invitare avviene nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'art. 36 del Codice e di quanto previsto dal precedente art. 9 e fermi restando i requisiti tecnico organizzativi e professionali necessari all'esecuzione del contratto da affidare.
4. Ai fini della stipula dei contratti di cui al presente articolo si procede alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario.

15 MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI CONNESSI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

1. Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 avvengono, di norma, secondo quanto stabilito ai paragrafi 11, 12 e 13.
2. Gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 100.000 Euro avvengono, di norma, tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.
3. L'individuazione degli operatori economici da invitare avviene secondo le disposizioni di legge, secondo gli indirizzi delle Linee Guida e secondo le previsioni del presente Regolamento, fermi restando i requisiti tecnico organizzativi e professionali necessari all'esecuzione del contratto da affidare, mediante:
 - a) la consultazione dell'elenco professionisti all'uopo costituito da IRE, suddiviso per i servizi di ingegneria ed architettura in due fasce di valore economico (Fascia A per contratti di importo inferiore a 40.000 euro e fascia B per contratti di importo inferiore a 100.000 euro) e per i servizi tecnici connessi in un'unica fascia;
 - b) indagini di mercato da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 19;
4. Ai fini della stipula dei contratti di cui al presente articolo si procede alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario.

16 AFFIDAMENTI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO

1. Gli affidamenti di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro avvengono, di norma, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.
2. L'individuazione degli operatori economici da invitare avviene secondo le disposizioni di legge, secondo gli indirizzi delle Linee Guida e secondo le previsioni del presente Regolamento, fermi restando i requisiti tecnico organizzativi e professionali necessari all'esecuzione del contratto da affidare, mediante:
 - a) la consultazione di elenchi di operatori economici all'uopo costituiti da IRE;
 - b) la consultazione di elenchi costituiti da altri soggetti pubblici, limitatamente ad affidamenti finalizzati all'attuazione di attività di centrale di committenza o stazione appaltante dagli stessi affidati ad IRE;
 - c) indagini di mercato da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 19.

3. Per gli affidamenti di lavori di importo superiore a 500.000 euro, IRE motiva il mancato ricorso alle procedure ordinarie.

17 AFFIDAMENTI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO

1. Gli affidamenti di lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro avvengono mediante ricorso alle procedure ordinarie secondo le disposizioni del Codice.

18 FORMAZIONE E GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI

1. Al fine dell'individuazione dei soggetti esterni a cui chiedere preventivi o da invitare, nell'ambito delle procedure di cui al presente Regolamento, può essere istituito un sistema di elenchi di fornitori.
2. L'istituzione degli elenchi deve essere adeguatamente pubblicizzata, mediante avviso sul profilo di IRE nella sezione "Società trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" e sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
3. L'avviso indica, almeno:
 - i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere;
 - la modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - le eventuali categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco, anche ai fini del rispetto del principio di rotazione;
 - eventuali requisiti speciali richiesti per l'iscrizione;
 - cause di cancellazione dall'elenco;
 - la validità temporale dell'elenco.
4. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali nei limiti della validità degli stessi. L'operatore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva. L'operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente IRE rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità indicate nell'avviso.
5. Il responsabile per la formazione e gestione dell'elenco effettua la valutazione delle istanze di iscrizione di norma entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
6. IRE procede periodicamente con cadenza almeno trimestrale all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).

7. Gli elenchi sono consultabili sul sito di IRE nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.
8. Al fine di ampliare la platea degli operatori economici consultati in presenza di un numero esiguo di operatori iscritti in relazione alla categoria merceologica di riferimento, resta ferma la facoltà di richiedere preventivi e/o invitare anche operatori non iscritti individuati tramite indagini di mercato ai sensi del successivo art. 19 del presente Regolamento.
9. In caso di istituzione di elenchi, il RUP motiva il mancato utilizzo degli stessi per l'individuazione degli operatori cui chiedere preventivi o da invitare.
10. IRE si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei requisiti autodichiarati e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
11. In sede di richiesta di preventivo o di invito gli operatori iscritti all'elenco consultati sono chiamati a dichiarare l'invarianza degli stati e delle condizioni in forza dei quali hanno ottenuto l'iscrizione e/o eventuali modifiche sopravvenute.

19 INDAGINI DI MERCATO

1. Al fine dell'individuazione degli operatori economici a cui richiedere preventivi o da invitare nell'ambito delle procedure di cui al presente Regolamento, può essere effettuata una indagine di mercato mediante una delle seguenti modalità:
 - a) consultazione dei cataloghi elettronici di CONSIP, del MEPA, della SUAR, di IRE o di altri listini/elenchi pubblicati;
 - b) pubblicazione di un avviso con invito a manifestare interesse;
 - c) pubblicazione di un avviso con invito a presentare domanda di partecipazione alla successiva procedura negoziata.
2. Gli avvisi di cui sopra sono pubblicati sul profilo di IRE nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. L'avviso di cui al precedente comma 1 lettera b) indica, almeno:
 - il valore indicativo dell'affidamento;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richiesti, ove previsti;
 - le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

4. L'avviso di cui al precedente comma 1 lettera c) indica, almeno:
- il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richiesti ai fini della partecipazione,
 - i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, eventualmente indicando di procedere mediante sorteggio pubblico;
 - le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
 - i macro criteri di aggiudicazione che verranno dettagliati nella successiva lettera di invito.

20 GARANZIE

1. A garanzia degli impegni contrattuali derivanti dalla stipula di contratti di cui al presente Regolamento, l'operatore economico affidatario è tenuto a presentare una garanzia definitiva in conformità all'art. 103 del Codice.
2. Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono, di norma, esonerati dalla presentazione della garanzia definitiva, salva diversa scelta motivata da parte del RUP.

21 MODALITA' DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente, ai sensi dell'art. 1325 c.c., in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
2. I contratti di importo superiore a 40.000 euro devono essere sottoscritti digitalmente.
3. I contratti di lavori di importo superiore a 1.500.000 euro sono registrati presso l'Agenzia delle Entrate; negli altri casi i contratti sono registrati in caso d'uso.
4. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, fanno carico all'affidatario.
5. Tutti i contratti stipulati da IRE sono cronologicamente registrati nel sistema registro di protocollo informatico, nella sezione "Contratti".

6. I contratti sono stipulati dall'AU fatti salvi i poteri di spesa conferiti ai Direttori o salvo delega espressa nella determinazione a contrarre.

22 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano ancorché non riportate le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale, regionale, prevalgono queste ultime.

23 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere da tale data, il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni precedente regolamento in materia.
3. Il presente è pubblicato sul sito internet di IRE.

